

**Art. 1
(oggetto e finalità), comma 2**

<i>Testo depositato</i>	<i>Emendamento</i>
Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità delle attività che operano sulla base di un legittimo affidamento e mantenere un presidio delle aree demaniali marittime nel periodo necessario alla messa in opera della nuova disciplina sono previste adeguate garanzie per favorire la continuità delle imprese attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'art.1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.	Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente , assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'art.1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e mantenere un il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nel periodo necessario alla messa in opera della nuova disciplina sono previste adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto.

TITOLO I

REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI

**Art. 2
(concessioni demaniali vigenti)**

Si propone di inserire, prima del comma 1 o dopo il comma 2

E' tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale.

TITOLO II

NUOVE CONCESSIONI

**Art.7
(procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata della concessioni)**

<i>Testo depositato</i>	<i>Integrazione proposta</i>
1.L'assegnazione delle concessioni avviene in conformità alle previsioni del Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime di cui all'art.11 bis della l.r 13/1999 e s.m.	L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene in conformità alle previsioni del Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime di cui all'art.11bis della l.r 13/1999 e s.m. e senza pregiudizio per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.
2. Il procedimento di assegnazione è avviato dal comune con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene	2. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili è avviato dal comune, in conformità ai principi di derivazione europea , con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.